



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA
UNITA' DI GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER
LA NAVIGAZIONE ED IL DEMANIO MARITTIMO.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'art. 102 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.3.1942, n. 327;

VISTI gli artt. 60, 138 e 139 del Regolamento al Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15.2.1952, n. 328;

VISTO il D. Leg.vo n. 29/93 con cui sono definite le competenze dei dirigenti;

VISTO l'art. 14 della legge 84/94, come modificato dalla legge 647/96;

VISTO il Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto di Gela approvato con D.M. 18/8/1969 e successiva modifica.

VISTO il foglio n. 12967 del 31 maggio 1999 con il quale il Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle ha trasmesso il nuovo testo del regolamento per il servizio di rimorchio nel porto di Gela predisposto in data 28 maggio 1999 al fine di renderlo più rispondente alle esigenze portuali;

DECRETA

E' approvato, ai sensi dell'art. 102 del Codice della Navigazione, il Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto di Gela, nel testo predisposto dal Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle in data 25/5/1999, allegato al presente decreto.

Roma, 23 Giugno 1999

IL DIRIGENTE GENERALE

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI PORTO EMPEDOCLE
REGOLAMENTO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE
NAVI NEL PORTO - RADA DI GELA

ART. 1

Chiunque intenda esercitare il servizio di rimorchio delle navi nel Porto - Rada di Gela e sue adiacenze, deve farne richiesta alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e, ottenuta la concessione prescritta dall'art. 102 del Codice della Navigazione, deve uniformarsi alle prescrizioni del presente Regolamento.

Alla richiesta dovrà essere allegato l'elenco dei rimorchiatori che si intendono adibire a tale servizio, con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle caratteristiche relative allo scafo, all'apparato motore ed agli apparati ausiliari di cui fossero eventualmente dotati, nonché delle attrezzature antincendio e per il soccorso ed assistenza a navi incendiate o sinistrate.

Non saranno presi in considerazione quei rimorchiatori che non risultassero in ordine con le vigenti norme di legge e di regolamento o che, a giudizio della Capitaneria di Porto, non fossero ritenuti idonei, per le loro caratteristiche, a garantire la regolare prestazione del servizio.

ART. 2

L'atto di concessione per esercitare il servizio, di rimorchio assentito dal Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle, con l'osservanza delle modalità prescritte dagli artt. 60, 138 e 139 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, deve indicare:

- 1°) il numero e le caratteristiche dei mezzi che il richiedente si impegna ad adibire al servizio;
- 2°) i limiti entro i quali ciascun rimorchiatore può esercitare il servizio ed il massimo tonnellaggio da rimorchiare;
- 3°) la durata della concessione;
- 4°) il numero dei rimorchiatori da adibire al servizio di guardia, sia di giorno che di notte;
- 5°) la misura del canone e della cauzione;
- 6°) il domicilio dell'impresa concessionaria;
- 7°) le condizioni particolari alle quali è eventualmente sottoposta la concessione.

ART. 3

L'impresa concessionaria è tenuta a corrispondere un canone annuo a favore dell'Erario nella misura stabilita dal Capo del

Compartimento Marittimo nell'atto di concessione, nonché al versamento di apposita cauzione.

Il canone potrà essere ridotto o escluso totalmente quando ricorrano gli estremi dall'art. 139 - 2° comma - del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

La cauzione non può essere inferiore a due annualità del canone.

ART. 4

Il numero dei rimorchiatori per assicurare il servizio è di almeno 3, di potenza non inferiore ad HP. 1500, pari 1.102,5 KW.

Devono essere escluse le unità con motore reversibile, a meno che, queste, non siano dotate di eliche a passo variabile.

L'impresa concessionaria è tenuta a sostituire tempestivamente il rimorchiatore o i rimorchiatori con altri di uguale o superiore potenza con caratteristiche analoghe o superiori, quando qualcuno dei rimorchiatori in servizio si renda indisponibile, anche se temporaneamente.

ART. 5

La concessione ha carattere di esclusività e, pertanto, l'Autorità Marittima non rilascerà alcuna altra concessione simile.

Qualora venga presentata una domanda di concessione durante il periodo di validità di un precedente atto, la domanda stessa non potrà essere esaminata se non dopo che sia stata accertata l'inadempienza del concessionario in atto e che sia stata iniziata la procedura di decadenza.

ART. 6

Quando risulti necessario per lo sviluppo del traffico e per le sue mutate esigenze, aumentare il numero dei rimorchiatori in servizio nel porto, il Capo del Compartimento inviterà, con motivata indicazione, la ditta concessionaria a provvedere, entro un congruo termine, ad attrezzare i propri mezzi secondo la necessità richieste dalle mutate esigenze, per assicurare al servizio la massima efficienza.

ART. 7

Tutte le navi che impiegano rimorchiatori nella zona di cui al successivo art. 8 devono servirsi delle unità autorizzate ad esercitare il servizio di rimorchio nel Porto - Rada di Gela.

E' fatta eccezione per le navi militari.

ART. 8

La zona normale del servizio di rimorchio comprende la rada di Gela ed i suoi approdi all'interno della zona delimitata dai meridiani

14°13' E e 14° 18' E, dal parallelo 37°00, 5 N e dalla costa.

I rimorchiatori debbono stazionare normalmente nel porto - rifugio o nelle immediate adiacenze e devono essere pronti a muovere, tutti o parzialmente, in relazione alle esigenze accertate o prevedibili del traffico.

Essi sono tenuti, altresì, a rispondere a qualsiasi chiamata della Autorità Marittima senza alcun onere.

Un rimorchiatore in perfetta efficienza e pronto a muovere, deve disimpegnare il servizio di guardia, sia durante il giorno che durante la notte, tenere accesi sull'albero prodiero, due fanali rossi, visibili per tutto l'orizzonte.

Il numero dei rimorchiatori di guardia può essere aumentato su ordine del Comandante del Porto, quando le condizioni del tempo o altre circostanze lo richiedano.

La designazione dei rimorchiatori di guardia, è soggetta al beneplacito del Comandante del Porto.

L'equipaggio del rimorchiatore di guardia ha l'obbligo della permanenza a bordo sia di giorno che di notte, e di assicurare l'ascolto radio in VHF canale 16.

ART. 9

E' fatto divieto agli esercenti il servizio di rimorchio di inviare rimorchiatori ed ai Comandanti degli stessi di portarsi sottobordo alle navi per offrire assistenza, senza che ne sia stata fatta preventiva richiesta dalla nave o dai legali rappresentanti o dall'Autorità Marittima.

Il divieto di cui sopra non riguarda ovviamente i casi di urgenza o di soccorso a navi in pericolo o sinistrate.

ART. 10

Il Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle applica le tariffe stabilite in base ai vigenti meccanismi di formazione e inviate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

L'impresa concessionaria ha l'obbligo di applicare rigorosamente le suddette tariffe.

Qualora le prestazioni richieste da terzi non siano contemplate tra i servizi di rimorchio obbligatorio, le tariffe possono essere concordate fra le parti con l'intervento, se richiesto, dell'Autorità Marittima.

ART. 11

L'impresa concessionaria deve dotare tutti i rimorchiatori di un adeguato numero di cavi da usare in caso di rimorchio di navi sinistrate, di uno o più cavi metallici forniti di gancio ad una estremità da

usare in caso di rimorchio di navi incendiate, di uno o più penzoli di cavo con redancia destinata ad essere incoccata al gancio degli aeromobili che si rendesse necessario rimorchiare.

Deve essere prevista la dotazione di apposita attrezzatura per il taglio di catene e/o cavi d'acciaio necessaria nei casi di emergenza.

Le unità impiegate nel servizio di rimorchio, devono essere dotate di protezione passive e attive antincendio, secondo le seguenti caratteristiche:

PROTEZIONE PASSIVA

Tutte le superficie delle strutture esterne delle unità (opera morta) devono essere in classe A-O del vigente regolamento R.I.N.A.; I fumaioli dei rimorchiatori devono essere dotati di rete parascintille.

PROTEZIONE ATTIVA

Almeno uno dei tre rimorchiatori da destinare al servizio di rimorchio deve avere un impianto fisso - idrico ed a schiuma - idoneo ad affrontare incendi di grandi proporzioni, con capacità estinguenti del seguente tipo:

a) numero 2 (due) spingarde per il lancio alternativo di acqua o schiuma capaci di una gittata non inferiore a 120 mt., con una altezza del getto non inferiore a 45 mt. e di portata complessiva non inferiore a 1200 mc/h;

b) riserva di liquido estinguento a bordo necessario a fronteggiare l'incendio per almeno due ore.

ART. 12

L'atto di concessione è soggetto a provvedimento di decadenza qualora l'impresa concessionaria, senza il preventivo assenso della Capitaneria di Porto, distolga, sia permanentemente che provvisoriamente dal servizio i mezzi indicati nell'atto di concessione, rilasciato a norma dell'art. 101 del Codice della Navigazione.

ART. 13

Oltre al caso di cui al precedente art. 12, la decadenza della concessione può essere dichiarata:

- a) per mancata esecuzione dei termini assegnati, degli obblighi ed impegni previsti dell'atto di concessione, o imposti da norme di legge o di regolamenti;
- b) per cattivo uso della concessione o per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento;
- c) per omesso pagamento del canone, quando il concessionario non ne sia stato espressamente esentato a norma dell'art. 3;
- d) per mancato adeguamento del concessionario all'invito ad esso rivolto dall'Autorità Marittima di provvedersi entro un congruo termine.

ne di tempo delle maggiori attrezzature rese necessarie dall'intervenuto aumento del traffico e/o mutamenti attinenti al servizio. Prima di dichiarare la decadenza, l'Autorità Marittima fisserà un termine equo entro il quale il concessionario potrà presentare le sue deduzioni.

La decadenza della concessione comporterà - salvo l'applicazione delle sanzioni combinate dall'art. 1171 del Codice della Navigazione - l'incameramento del canone annuo e della cauzione, oltre al caso di cui al presente articolo ed a quello precedente, anche in tutti quei casi di più gravi infrazioni alle disposizioni di regolamenti locali, tali da recare nocumento al regolare svolgimento del servizio.

ART. 14

L'impresa concessionaria è obbligata a richiesta della competente Autorità Marittima, a procedere alla stipula di atti suppletivi di concessione per l'eventuale modifica di tutte le parti degli atti di concessione in corso che risultassero in contrasto con nuove norme regolamentari.

L'impresa suddetta è, altresì, tenuta ad osservare strettamente le condizioni generali prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti marittimi ed ogni altra disposizione impartita dalla Capitaneria di Porto, nell'interesse dei servizi portuali e delle navi.

ART. 15

I nominativi dei marittimi preposti al comando dei rimorchiatori, scelti liberamente dall'impresa concessionaria, dovranno essere comunicati al Comando del Porto di Gela.

L'impresa concessionaria, dovrà inoltre, comunicare all'Autorità Marittima il nominativo del dirigente del servizio in porto.

Detto dirigente è tenuto ad attenersi agli ordini dell'Autorità Marittima per quanto concerne l'impiego ed i turni di servizio dei rimorchiatori e deve, in qualsiasi momento, assicurare la sua reperibilità.

ART. 16

Fermo restando il disposto degli artt. 70 e 107 del Codice della Navigazione ed i doveri incombenti alle navi in genere ed ai rimorchiatori in specie per l'assistenza ed il salvataggio delle navi e degli aeromobili sinistrati, i rimorchiatori al servizio del Porto - Rada hanno l'obbligo di mettersi immediatamente a disposizione della Autorità Marittima ogni qualvolta si verificano avverse condizioni di tempo, situazioni di emergenza o casi di sinistro in porto e negli approdi del Compartimento Marittimo.

I rimorchiatori suddetti sono tenuti a prestare servizio gratuito

quando l'Autorità Marittima abbia bisogno di impiegargli per urgenti necessità inerenti il servizio marittimo portuale o per ordine pubblico.

ART. 17

Per le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 1171 del Codice della Navigazione, il Comandante del Porto ha la facoltà di applicare la sospensione dell'esercizio fino a 30 gg. e, nei casi più gravi, proporre al Capo del Compartimento Marittimo la decadenza della concessione con incameramento della cauzione e del canone annuo.

ART. 18

Ai fini del presente regolamento, per orario diurno normale si intende quello compreso fra le 08.00 e le 17.00, mentre per orario straordinario (notturno) si intende quello compreso fra le 17.00 e le ore 08.00.

ART. 19

I galleggianti (chiatte, pontoni, maone e simili), adibiti ai servizi di carico e scarico delle merci nonché a lavori portuali ricadenti nell'ambito della zona di cui all'art. 8, potranno essere rimorchiati da piccole unità addette a tali servizi, purché muniti della speciale autorizzazione rilasciata dal Capo del Circondario Marittimo.

Porto Empedocle, 28 Maggio 1999

IL COMANDANTE
C.F. (CP) *Francesco RANIERI*